



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA

Reg. Del. N. 20 del 26.05.2022

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore dei Sigg. DI SI Giuseppe e Ing. Lamberto Luigi in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina dello 05/01/2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **16,35 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffiletti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	NO
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
4)	Leotta Giuseppe	NO	11)	Palumbo Francesco	NO
5)	Schilirò Roberto	SI	12)	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 09	Assenti n.3
-----------------------	--------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati: Leotta – Bosco -Palumbo

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Fichera Simona.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce quindi la proposta di deliberazione al punto n. 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore dei Sigg. DI SI Giuseppe e Ing. Lamberto Luigi in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina dello 05/01/2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos*” e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 2 (due – Barbagallo e Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore dei Sigg. DI SI Giuseppe e Ing. Lamberto Luigi in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina dello 05/01/2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos*”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: “*Riconoscimento debito f.b. art. 194 c.1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore dei Sigg. DI SI Giuseppe e Ing. Lamberto Luigi in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina dello 05/01/2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos*”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 31-3-22

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b., ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore del Sig. DI SI GIUSEPPE e ING. LAMBERTO LUIGI in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina del 05.01.2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/Comune di Giardini Naxos.

SETTORE IV

Il Proponente

Il Sindaco

Dott. Giorgio Stracuzzi

Premesso che:

- Il Sig. DI SI Giuseppe, n.q. di proprietario di un immobile sito in Giardini Naxos, Via Umberto 157, piano terra, proponeva Ricorso per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. contro il Comune di Giardini, pervenuto in data 08.04.2021 con prot. n. 8055, lamentando il mancato deflusso delle acque reflue del suo immobile a causa del non corretto funzionamento della condotta fognaria comunale con conseguente insalubrità ed invivibilità del suo immobile e pertanto chiedeva la condanna del Comune alla esecuzione dei lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento della condotta fognaria;
- Il Comune si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso proposto da Di Si Giuseppe;
- Con Ordinanza del 28.05.2021 il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina disponeva di procedere a CTU, nominando all'uopo l'Ing. Luigi Lamberto, per gli approfondimenti tecnici finalizzati ad accertare la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente;
- Con Ordinanza del 14.07.2021 il Giudice assegnava al CTU un acconto di €. 600,00 oltre IVA che provvisoriamente poneva a carico di parte ricorrente;
- Con Ordinanza del 05.01.2022 il G.I. Dott.ssa Maria Luisa Tortorella del Tribunale di Messina – Prima sezione Civile..... liquida al CTU Ing. Lamberto Luigi la somma di €. 84,13 per spese ed €. 1.661,68 per onorario, oltre Iva e Cassa come per legge, detratto l'acconto già ricevuto, ponendo il pagamento della superiore somma provvisoriamente a carico di parte ricorrente già onerata in sede di acconto;
- Con ulteriore Ordinanza di pari data (05.01.2022) lo stesso G.I. Dott.ssa Maria Luisa Tortorella del Tribunale di Messina – Prima sezione Civile – accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Di Si Giuseppe, condannava il Comune resistente all'esecuzione degli interventi dettagliatamente descritti nella relazione di c.t.u., ed in linea di massima consistenti nel ripristino del collettore fognario comunale posto nella via Umberto e la realizzazione di un nuovo allaccio fognario dell'immobile del ricorrente.
Il Giudice, inoltre, condannava il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in €. 171,96 per spese ed €. 2.055,00 per compensi (scaglione fino ad €. 5.200,00, valori medi per le quattro fasi), oltre rimborso spese generali,

Iva e Cpa come per legge, ponendo definitivamente a carico del Comune resistente le spese di c.t.u.;

Con Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. del 21.01.2022 pervenuto all'Ente in data 26.01.2022 con prot. n. 1337, il Comune di Giardini Naxos, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Natale Arena si appellava contro il Sig. Di Si Giuseppe e avverso l'Ordinanza Cautelare pronunciata in data 05.01.2022;

Preso atto dell'efficacia esecutiva delle Ordinanze Cautelari emesse da G.I. Dott.ssa Maria Luisa Tortorella del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile del 05.01.2022, che si allegano, con le quali si disponeva la liquidazione **in favore dell'Ing. Luigi Lamberto**, n.q. di C.T.U. della somma di €. 84,13 per spese ed €. 1.661,68 per onorario, oltre Iva e Cassa come per legge, detratto l'acconto già ricevuto, e la liquidazione **in favore del Sig. Di Si Giuseppe** della somma di €. 171,96 per spese ed €. 2.055,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;

Richiamate le note, che si allegano, trasmesse dall'Avv. Natale Arena, legale incaricato per la difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, rispettivamente prot. n. 1557 del 24.01.2022, con la quale veniva inviato prospetto delle somme dovute al CTU, Ing. Luigi Lamberto e prot. n. 6031 del 15.03.2022, con la quale viene inviato prospetto dettagliato delle somme dovute alla controparte, così come disposto dal Giudice con proprie Ordinanze del 05.01.2022, oltre €. 250,00 (cifra forfettaria) dell'imposta per la registrazione della sentenza;

Richiamata la nota prot. n. 6636 del 23.03.2022, che si allega, con la quale l'Avv. Alessandro Vaccaro, n.q. di legale di controparte trasmette la ricevuta della liquidazione della somma di €.600,00, versata dal Di Si Giuseppe a favore del CTU Ing. Luigi Lamberto a titolo di acconto compensi, così come disposto provvisoriamente dal G.I. con Ordinanza del 14.07.2021 (*di cui meglio in premessa*);

Ritenuto che detto acconto va rimborsato al Sig. Di Si Giuseppe così come disposto dal provvedimento esecutivo emesso dal Giudice;

Considerato opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 5.166,26** così suddivisi:

<u>Di Si Giuseppe</u>	€ 2.055,00	competenze
	€ 308,25	rimborso spese generali 15%
	€ 94,53	CPA 4% su 2.363,25
	€ 540,71	IVA 22% su 2.457,78
	€ 171,96	spese liquidate
	€ 250,00	spese forfettarie dell'imposta di registro
	€ 600,00	acconto compenso corrisposto all'Ing. Lamberto
	€ 4.020,45	
<u>Ing. Luigi Lamberto</u>	€ 1.145,81	saldo compenso CTU
	€ 5.166,26	totale

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.08.2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 174 e ss. del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 122 del 16.09.2021, con la quale viene approvato e assegnato il P.E.G. 2021-2023 ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

Considerato che la suddetta spesa rientra tra i casi di cui all'art. 194 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 e che trova copertura finanziaria al Cap. 6642-art.2 del bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2022	€ 5.166,26	Anno 2022	€ 5.166,26

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, in esecuzione alle Ordinanze Cautelari del G.I. del Tribunale di Messina del 05.01.2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa dal Sig. Di Si Giuseppe c/Comune di Giardini Naxos, il complessivo debito f.b. di **€.5.166,26** così suddiviso: **€. 4.020,45** a favore del Sig. Di Si Giuseppe ed **€. 1.145,81** a favore dell'Ing. Lamberto Luigi;

Impegnare la superiore somma all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642-art.2 del bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;


Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2022	€. 5.166,26	Anno 2022	€. 5.166,26

Trasmettere copia della presente al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente al Responsabile del Procedimento, ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, all'esecuzione della superiore Sentenza;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 23 marzo 2022

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. *Giorgio Stracuzzi*




TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.I.

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da **Di Si Giuseppe** (c.f. DSIGPP49E25C351U) contro **Comune di Giardini Naxos** (c.f. 00343940839), in persona del Sindaco *pro tempore*;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 dicembre 2021, osserva quanto segue.

Giuseppe Di Si, premesso di essere proprietario di un immobile in Giardini Naxos, Via Umberto 157, piano terra, lamentava il mancato deflusso delle acque reflue del suo immobile a causa del non corretto funzionamento della condotta fognaria comunale, con conseguente insalubrità ed invivibilità del suo immobile; chiedeva quindi la condanna del Comune di Giardini Naxos alla esecuzione dei lavori necessari per ripristinare il corretto funzionamento della condotta fognaria.

Il Comune di Giardini Naxos si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dovendo la controversia essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito contestava la fondatezza delle doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

La preliminare eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha affermato che l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 23

settembre 2021 n. 25843; Cass. Civ. Sez. 3, 4 aprile 2019 n. 9318; Cass. Civ. ss.uu., 14 marzo 2011 n. 5926; in materia di impianti fognari comunali, v. Cass. Civ. Sez. 3, 30 agosto 2013 n. 19962).

Nel merito, all'esito della disposta c.t.u., il ricorso deve ritenersi fondato.

Il c.t.u. ha, infatti, accertato la fondatezza delle doglianze svolte dal Di Sì, riscontrando il mancato deflusso delle acque di scarico che ristagnavano nel piatto doccia e nel wc dell'immobile del ricorrente con conseguente *non fruibilità del bene in quanto l'impossibilità di utilizzo dei sanitari del bagno (water, bidet, doccia e lavandino) e il ristagno di reflui fognari nel piatto doccia si riflette nella insalubrità dell'immobile e nella vivibilità dello stesso* (pag. 8 rel. c.t.u.); in ordine alle cause di tale situazione pregiudizievole il c.t.u., all'esito di attenti e scrupolosi esami sui luoghi, anche a mezzo di video ispezione delle tubazioni, ha accertato che *lo scarico dell'immobile del ricorrente è inibito a causa del cattivo funzionamento del collettore fognario comunale che, al momento del sopralluogo, si presentava compromesso a causa della rilevante presenza di detriti e sedimenti. A conferma di quanto sostenuto si evidenzia anche che, all'interno del pozzetto fognario comunale, il refluo appariva ristagnante, infatti, non si percepiva, alla vista, alcun deflusso* (pag. 10 rel. c.t.u.).

Accertata quindi la responsabilità dell'ente locale, al quale deve imputarsi il cattivo funzionamento della condotta fognaria dipendente dalla omessa manutenzione della stessa, il Comune deve essere condannato all'esecuzione dei lavori necessari per *ripristinare il regolare deflusso dello scarico fognario dell'immobile del ricorrente e, quindi, eliminare la situazione di pregiudizio oggetto di doglianza, indicati dal c.t.u. in due interventi da effettuare parallelamente* (v. pagg. 10 ss. rel. c.t.u.).

Il primo intervento riguarda la piena rifunzionalizzazione del collettore fognario comunale posto sulla via Umberto, attraverso la rimozione dei rilevanti detriti e sedimenti depositati sul fondo. Tale asportazione si dovrà attuare con un mezzo di autospurgo per tutto il tratto del collettore fognario comunale interessato dal deposito di materiale sul fondo.

Il secondo intervento proposto consiste nella realizzazione di un nuovo allaccio fognario dell'immobile del ricorrente, secondo quanto previsto nella letteratura tecnica e la buona regola dell'arte. Si precisa che la tubazione d'allaccio oggi presente, essendo stata realizzata in epoca remota e secondo i canoni del tempo, non è stata collocata interponendo una disconnessione, da attuare con un pozzetto sifonato, né tantomeno con

l'immissione finale in un pozzetto d'ispezione, soluzione che si propone in questa sede, eliminando l'attuale innesto diretto nel collettore fognario comunale (cfr. Allegato n.10 – Rappresentazione stato di fatto con le opere da realizzare).

Pertanto, si dovranno effettuare le lavorazioni meglio elencate nel computo metrico estimativo allegato (cfr. Allegato n.11 – Computo metrico estimativo) che in sintesi prevedono:

- la realizzazione di uno scavo, a partire dalla tubazione d'allaccio esistente, nel punto indicato con un segnale rosso sul marciapiede (cfr. Allegato n.3 – Rilievo fotografico – foto nn.15 e 16);

- la collocazione in tale punto di un pozzetto sifonato del tipo in calcestruzzo prefabbricato comprensivo di chiusura con botola in ghisa;

- la posa di 15 m di una tubazione di allaccio da 160 mm di diametro esterno in PVC-U con pendenza dell'1,5%;

- l'innesto della suddetta tubazione nel pozzetto fognario comunale esistente, oggetto d'ispezione durante le operazioni peritali;

- tutte le opere di finitura a completamento delle lavorazioni sopra elencate.

Il costo di tali lavori è stato quantificato dal c.t.u. in €. 3.909,00.

Il Comune resistente deve, pertanto, essere condannato all'esecuzione dei lavori dettagliatamente indicati dal c.t.u. nella sua relazione e negli allegati alla stessa, come sopra richiamati.

Entrambe le parti hanno contestato la ripartizione degli oneri economici del secondo intervento suggerita dal c.t.u., questione assolutamente irrilevante in questa sede cautelare nella quale occorre soltanto individuare il soggetto tenuto all'esecuzione dei lavori ma non anche indicare la ripartizione del relativo onere economico potendo tale questione, in caso di mancato accordo tra le parti, costituire oggetto di esame in un giudizio di merito.

Le spese, liquidate come da dispositivo, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'ente locale resistente.

P.Q.M.

rigetta la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Giardini Naxos;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune resistente all'esecuzione degli interventi indicati in parte motiva e dettagliatamente descritti nella relazione di c.t.u. e nei relativi allegati da intendersi qui richiamati;

condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali liquidate in € 171,96 per spese ed € 2.055,00 per compensi (scaglione fino ad € 5.200,00, valori medi per le quattro fasi), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;

pone definitivamente a carico del Comune resistente le spese di c.t.u.

Si comunichi.

Messina, 05/01/2022

Il G.I.

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione civile

Il G.I.

Letta la relazione di consulenza depositata dall'ing. Luigi Lamberto in data 16 novembre 2021 nel procedimento iscritto al n. 1351/2021 e vista la nota spese allegata;

ritenuto che può procedersi alla liquidazione a tempo degli onorari e che non possono essere liquidate più di 4 vacanze per ogni giorno;

rilevato che, avuto riguardo all'oggetto e alla complessità dell'incarico conferito e tenuto conto del tempo assegnato al c.t.u., deve ritenersi congruo il numero di 140 vacanze;

rilevato altresì che, in ordine alle verifiche relative alla fognatura comunale, può trovare applicazione l'art. 11 D.M. 30 maggio 2002, calcolato sul valore di € 3.909,00 (importo dei lavori da eseguire) con la percentuale massima;

p.q.m.

visto il D.P.R. n. 115/02 e il D.M. 30 maggio 2002,

liquida al c.t.u. ing. Lamberto la somma di € 84,13 per spese ed € 1.661,68 per onorario, oltre IVA e Cassa come per legge, detratto l'acconto già ricevuto.

Pone il pagamento della superiore somma provvisoriamente a carico di parte ricorrente, già onerata in sede di acconto.

Messina, 05/01/2022

IL G.I.

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N..... 9DEL..... 31-03-22

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b., ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore del Sig. DI SI GIUSEPPE e ING. LAMBERTO LUIGI in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina del 05.01.2022, nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da DI SI Giuseppe c/Comune di Giardini Naxos.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 23/03/2022

Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 5.166,26 sull'intervento Cap. 6662-2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 30-03-2022

Il Responsabile del II Settore
Dott. Mario Cavallaro

Prot. 7766
7-4-22

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 05/2022

L'anno 2022 il giorno 05/04/2022 del mese di Aprile si è riunito in video conferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente effettivo -

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 31/03/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000 a favore del Sig. Di Si Giuseppe e dell'Ing. Luigi Lamberto, in esecuzione delle Ordinanze del Tribunale di Messina del 05/01/2022 nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa da Di Si Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos.

VISTA la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 04/04/2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., relativamente alle Ordinanze del Tribunale di Messina del 05/01/2022 nella causa iscritta al n. 1351/2021 R.G.A.C. promossa dal sig. Di Si Giuseppe c/ Comune di Giardini Naxos dell'importo complessivo di euro 5.166,26 così suddivisa: per il Sig. Di Si Giuseppe euro 2.055 per competenze; euro 308,25 per rimborso spese generali; euro 94,53 per cassa di Previdenza; euro 540,71 per iva ; spese liquidate euro 171,96; euro 250 spese forfettarie imposta di registro; euro 600 acconto corrisposto all'Ing. Lamberto. Per l'Ing. Luigi Lamberto euro 1.145,81 quale saldo compenso CTU,

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 5.166,26 e per il titolo sopra specificato nel corpo della presente deliberazione, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio Comunale PI.32

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea

istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da Ordinanze del Tribunale di Messina) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario;

RITENUTO, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la somma complessiva di € 5.166,26 così come sopra riportato;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;

dal Responsabile del IV settore in ordine alla regolarità tecnica Arch. Sebastiano La Maestra;

dal Responsabile del II settore, Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Li 05.04.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fede

Dott. Giacomo Campo

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita

Comune di Giardini Naxos - Prot. 0007764 del 07-04-2022

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Di Blasi Caterina)


Caterina Di Blasi

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)

Antonella Arcidiacono

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)
